

## TORNATA DEL 2 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Presentazione dei progetti di legge: cessione al municipio di Genova del palazzo D'Oria Tursi; costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti — Osservazioni e proposte dei senatori Alfieri di Sostegno, Maestri e Della Torre sulla distribuzione delle relazioni — Presentazione dei progetti di legge: intorno alla conservazione dei sugheri in Sardegna, e per abilitare i soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici — Nuova composizione degli uffici — Omaggi — Sunto di petizioni — Relazione e discussione del progetto di legge sulla coltivazione del riso — Nuova redazione della Commissione dell'articolo unico della legge — Dichiarazioni del ministro dell'interno — Emendamenti dei senatori Pallavicino-Mossi e Maestri — Osservazioni del relatore, del ministro dell'interno e del senatore Demargherita — Reiezione degli emendamenti del senatore Pallavicino-Mossi — Aggiunta del senatore Fraschini — Emendamento del senatore Alfieri — Parlano contro i senatori Gallina e Giulio — Reiezione — Proposta del senatore Sclopis — La ritira — Adozione dell'aggiunta del senatore Fraschini, e della prima parte dell'articolo — Seconda parte dell'articolo — Emendamenti dei senatori Colli e Pallavicino-Mossi — Osservazioni del relatore e dei senatori Stara e Moris — Reiezione degli emendamenti dei senatori Colli e Maestri — Approvazione della seconda parte dell'articolo e dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.  
(Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.)

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DEL PALAZZO D'ORIA-TURSI E DELLE SUE DIPENDENZE.**

**PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro delle finanze.  
**NERA, ministro di finanze,** presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. Documenti pag. 500.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEFINITIVA DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.**

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dei lavori pubblici.  
**PAUROCATA, ministro dei lavori pubblici,** presenta il sovra citato progetto di legge. (V. vol. Documenti, pag. 598.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

**PROPOSTE INTORNO ALLA DISTRIBUZIONE DELLE RELAZIONI.**

**ALFIERI.** Domando la parola

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ALFIERI.** Colgo l'occasione della presentazione di questo ultimo progetto di legge, il quale comprende varie questioni

che possono dar luogo a maggiori studi ed a più gravi discussioni, per far osservare al Senato che forse non è sempre sufficiente il tempo che trascorre fra la distribuzione del rapporto delle Commissioni, e la discussione delle leggi. E ciò può maggiormente conoscersi quando si tratta (come io accennava a proposito di questa legge) di discussioni complicate e riguardanti materie estese e difficili.

Io credo quindi che sarebbe desiderabile che, eccettuati i casi ove le questioni che si hanno a trattare sono semplicissime (ed ho già posto mente altre volte al tempo che trascorre tra la distribuzione e la discussione), questo dovesse essere maggiore di quello che non fu finora.

Tuttavia lascio al Senato a giudicare se questa mia osservazione sia ammissibile, e si possa applicare al caso presente.

**MAESTRI.** Io trovo giustissima l'osservazione del senatore Alfieri, perchè realmente alle volte sono distribuite delle relazioni per le quali importa che si consultino le discussioni precedenti e manca il tempo. D'altra parte le leggi non si possono improvvisare, ma conviene studiarle. Ci vorrebbero almeno 48 ore fra la distribuzione e la discussione.

**DELLA TORRE.** Si potrebbe fissare la seduta come si fa in altri Stati. Mi pare che questo sia in facoltà del Senato.

**PRESIDENTE.** Il nostro regolamento stabilisce che il rapporto si stampi e si distribuisca almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che il Senato determini altrimenti.

Certamente è nella prudenza di chi deve stabilire i giorni delle sedute di aver riguardo a quelle leggi nelle quali il termine minimo stabilito dal regolamento di 24 ore intermedie non è sufficiente, perchè i signori senatori possano maturare le cose.

Io terrò conto di certo, e specialmente nella legge che ci venne presentata, di quest'osservazione, e cercherò di mettere un intervallo sufficiente fra la distribuzione del rapporto e la discussione, sia per la maturità che è richiesta, sia per la molteplicità degli articoli di cui è composto.

**SAULI.** Allora io stimerei opportuno che, siccome si lavora per ordinare un nuovo regolamento, così si stabilisse un modo di procedere pel quale vi fosse tra la prima lettura e la discussione uno spazio sufficiente. Per esempio, se si adottasse il metodo che si usa in alcuni paesi delle tre letture, mi pare che questo sarebbe preferibile.

**ALFIERI.** Certamente la Commissione del regolamento ebbe già ad occuparsi di questo particolare come di tutti gli altri, ma ne fu ritardata la discussione perchè si credeva bene di prendere alcuni concerti che fornassero utili alla Commissione stessa. Ma anche in questo punto io ho l'onore di dire che si è discusso, e si è creduto di cambiare in qualche parte le attuali prescrizioni, allungando così il termine di 24 ore in 48, il che non può avere inconveniente nessuno, perchè dipende dal Senato di decidere che una legge abbia corso di urgenza, e che quindi con minor dilazione ne possa seguire la discussione; per conseguenza io non ho altro d'aggiungere a quanto mi era permesso di osservare.

**PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: PER LA CONSERVAZIONE DEI SUGHERI IN SARDEGNA, E PER ABILITARE I SOLDATI DI GIUSTIZIA AL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI.**

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro d'agricoltura commercio.

**DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio.** Ho l'onore di presentare i due surriferiti progetti di legge, il primo in nome mio, del quale chiedo l'urgenza, il secondo in nome del ministro di grazia e giustizia. (Vedi vol. Documenti pag. 516 e 460.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al ministro d'agricoltura e commercio della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati, e quindi distribuiti negli uffizi per la consueta disamina. Pel primo di essi, vale a dire quello che riguarda lo scorticamento di quercie-sugheri in Sardegna, il ministro chiede l'urgenza.

Se non v'è osservazione, io la porrò ai voti.  
(Il Senato adotta l'urgenza.)

**FORMAZIONE DEGLI UFFIZI.**

**PRESIDENTE.** Si dà pubblica contezza della formazione degli uffizi quale risultò dall'ultima tratta fatta a sorte.

**CIBRARIO, segretario (Legge):**

**UFFIZIO I.**

Quarelli — Sclopis — La Marmora Carlo — Malaspina — Di Castagnetto — S. A. R. il principe Eugenio — Di Colobiano — De Fornari — Di San Marzano — Picolet — Gattino — Musio — Colli — S. A. R. il duca di Genova — Luigi di Collegno — Coller.

**UFFIZIO II.**

Fantini — D'Arvillars — Piezza — Prat — Sauli — Della Torre — Moris — Di Pollone — Fraschini — Chiodo — De Ferrari — De Sonnaz — Demargherita — Mosca — Riberi — Des Ambrois.

**UFFIZIO III.**

Aporti — Pallavicino-Mossi — Di Breme — Cristiani — Serra — Colla — Gioia — Giacinto di Collegno — Maestri — Serventi — Ricci Alberto — Di Benevello Plana — Blanc — Di Gattinara.

**UFFIZIO IV.**

Stara — Alfieri di Sostegno — Provana del Sabbione — Franzini — Oneto — Maffei di Boglio — Doria — Ambrosetti Giovanni Antonio — Ricci Francesco — Cibrario — Giulio — Di Saluzzo Alessandro — Di Rorà — Di Bagnolo — Di Calabiana.

**UFFIZIO V.**

D'Angennes — Ignazio Pallavicini — Bava — Di Pamparato — Moreno — Albini — De Cardenas — Dalla Valle — Gallina — Azeglio — Galli — Balbi-Piovera — Di Villamarina — Di Saluzzo Annibale — Cotta.

**OMAGGI — SUNTO DI PETIZIONI.**

**PRESIDENTE.** Si dà lettura di due lettere ministeriali e quindi del sunto di petizioni.

**QUARELLI, segretario,** legge un dispaccio con cui il Ministero delle finanze in data 30 aprile 1850 trasmette alla segreteria del Senato del regno 180 esemplari stampati dello spoglio generale attivo e passivo per l'anno finanziario 1847; ed un altro del ministro dei lavori pubblici colla quale si offrono al Senato 100 esemplari di un'opera del cavaliere ingegnere Mauss in risposta alle osservazioni mosse da vari giornali alle sue relazioni sugli studi della strada ferrata per le Alpi Cozie e sulla macchina da esso lui inventata.

Poesia dà lettura del seguente sunto di petizioni:

327. Il Consiglio delegato e parecchi abitanti della città di Sallanches;

328. Il Consiglio delegato e alcuni abitanti del comune di Sorvez (provincia di Faucigny);

329. Centodiciotto abitanti del comune d'Aiguebelle (provincia della Moriana);

330. Ventotto abitanti del comune di Randes;

331. Centoessantasette abitanti della città d'Annecy e di comuni di quel mandamento;

332. Centoventicinque abitanti di Ciamberi;

333. Quarantasei abitanti di Samoens (provincia di Faucigny);

334. Centottanta abitanti di Mieussy (provincia di Faucigny);

335. Quarantadue abitanti della città di Taninges (provincia di Faucigny);

Chiedono l'adozione dei progetti di legge presentati dal guardasigilli in ordine alle immunità ecclesiastiche, all'osservanza delle feste e agli acquisti dei corpi morali.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Pregherei perchè quelle petizioni che riguardano le leggi già presentate si rimettessero alla Commissione stessa per iscanso di perdita di tempo.

**PRESIDENTE.** Il Senato ha già deliberato nell'ultima tornata, e in occasione appunto di altra simile petizione per il tribunale di prima istanza di Vercelli, che le altre simili venissero rimesse alla Commissione relativa.

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA COLTIVAZIONE DEL RISO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per le licenze parziali delle risaie.

La parola è al relatore della Commissione.

**PLEZZA, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti* pag. 587.)

**PRESIDENTE.** Le modificazioni introdotte in questo articolo non sono talmente complicate che possa riescire malagevole la discussione della legge, prendendo per testo di essa il progetto ministeriale. Ciò non ostante, se il Ministero non avesse difficoltà, io porrei in discussione il progetto della Commissione; in tal guisa la cosa sarebbe più spedita.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io spiegherò fin d'ora a questo riguardo il mio pensiero. Non dissento di accettare gli emendamenti recati dalla Commissione. Due sono esclusivamente i motivi per cui mi asterrei dal doverli accettare qualora non conoscessi il vero stato dei lavori che intorno a ciò furono mandati ad effetto dal Governo; mi asterrei, dico, dall'accettare questi emendamenti: primo, perchè col dichiararsi continuative le concessioni parziali che farebbe il Governo fino alla promulgazione di una legge definitiva, non vorrei che s'introducessero negli animi dei particolari speranze che alla promulgazione della nuova legge si trovassero poi deluse; in secondo luogo, perchè qualora credessi lontana la promulgazione di una nuova legge, non accetterei questo assoluto arbitrio del Governo, in quanto che in siffatta materia l'arbitrio del Governo ridonda pur sempre a danno delle amministrazioni, ed anche specialmente delle amministrazioni subalterne, le quali pure negli anni scorsi venivano talvolta tacciate (e certamente con somma ingiustizia) di accordare preferenza piuttosto per questo che per quello, il che certamente si vorrebbe evitare.

Credendo però che la promulgazione di una nuova legge non possa essere lontana, accetto gli emendamenti, e credo che questa promulgazione possa essere accelerata in quanto che già da molti anni il Governo faceva procedere a lavori che concernono questa materia.

Esiste un progetto già formato che si può dire definitivo, ed è intendimento del Ministero di comunicarlo ai Consigli provinciali di sanità, quindi ai Consigli amministrativi, che certamente saranno al più tardi nel mese di luglio convocati. Allorquando si avranno riuniti tutti questi materiali, il Governo potrà nominare una Commissione in breve tempo, la quale potrà dare un progetto definitivo da presentarsi alla prossima Sessione.

Questo è lo stato delle cose, e tali sono le ragioni per cui non dissento, ripeto, dall'accettare gli emendamenti della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ciò posto, essendosi già dato lettura dal relatore del progetto della Commissione, non resta a me che aprire la discussione.

Il senatore Pallavicino-Mossi ha la parola.

**PALLAVICINO-MOSSI.** Non posso nascondere la mia meraviglia di non vedere presenti alla discussione di questa legge i due signori ministri di agricoltura e commercio e delle finanze, mentre gl'interessi dell'uno e dell'altro panno gravemente andare compromessi, molto più che non le ragioni sanitarie affidate al Ministero dell'interno. Una coltura che si stende per tanto paese quanto è il Novarese, la Lomellina e la provincia di Vercelli, che sola alimenta tutte quelle

numerose popolazioni e una gran parte degli abitanti dei vicini colli, trasmutando in ubertosi campi deserte lande e melfitiche paludi; un commercio che primeggia per l'importante sua esportazione di serici prodotti, ben meritava, a mio credere, la più speciale avvertenza del signor ministro d'agricoltura e commercio; una coltura per la quale l'amministrazione delle finanze costrusse tante meravigliose opere, aprì tanti canali, impose tante servitù, derivò così larghe vene irrigatrici con sì lungo, con sì assiduo, con sì ingente dispendio; e che d'altronde così cospicuo reddito le procaccia, e della quale la minima sospensione, la più apparente difficoltà sarebbe per convertirsi a suo danno in gravissime contestazioni per parte dei fittabili dei regii canali, parmi egualmente che avrebbe dovuto suscitare più particolarmente la delicata sensibilità del sempre vigile ministro di finanze. Io crederei che quei due incliti mi soccorrerebbero ad ottenere alcuna modificazione all'articolo che qui si disamina, quantunque già la benemerita Commissione abbia portato più di un utile cangiamento alla primitiva proposizione.

Non io però dispero che al mio desiderio non condiscendano e la Commissione stessa, e il signor ministro dell'interno, considerando lo spirito stesso della relazione, e il motivo unico che mosse il progetto. Che vuoi si infatti? Non altro si vuole, a non altro si mira, se non se tutelare la pubblica salubrità. Quando questa condizione si adempia, perchè distinguere fra i terreni stati coltivati a riso e i non coltivati negli anni antecedenti?

Se alcuni non lo furono gli anni scorsi, e sono preparati quest'anno, seguendo l'esempio degli altri e obbedendo forse auco alle istanze degli agenti governativi, che non cessano di voler profittare dei canali loro affittati, perchè negare ad essi questo beneficio, quando la salute pubblica non vi si opponga? Sarei dunque d'avviso primieramente che si togliessero quelle parole: *e semprechè si tratti di terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti*. Al ministro dell'interno non può dolere questa sottrazione, poichè rimane salva la condizione che gli sta a cuore, che è quella della salubrità. Me ne deve saper grado il ministro delle finanze, a cui così si risparmia qualche possibile contestazione co' suoi fittabili, che non temono per poco evocarlo in giudizio e chiedergli gravissime indennità.

In secondo luogo, la Commissione evidentemente discorse come le leggi del 1728 e 1792 sieno contraddittorie e, tranne lo scopo generico della salubrità, sieno insussistenti, inapplicabili, abrogate e in diritto ed in fatto, posciachè la stessa governativa autorità costituì quelle sue opere permanenti, perenni, e pubblicò per lunga serie d'anni quei famosi capitoli d'affittamento dei regi canali che invitarono ad estendere le risaie ed anzi quasi ne imposero la coltura. Ora non so darmi ragione perchè nell'articolo proposto si ricordino espressamente quelle due medesime leggi, quasi tuttora sussistessero. Si dirà ch'esse qui non sono se non che in via di indicazione.

Nulladimeno non vorrei che neppure in questo modo se ne facesse memoria, perchè la loro menzione non servisse neppure di cavillo alla menoma controversia. Vorrei dunque eliminare quelle parole che alludono alle dette leggi. E invece poi di dire: *nelle provincie in cui è permessa, ecc.*, vorrei dire: *nelle provincie in cui fu finora permessa, ecc.*, colla qual frase meglio si comprenderebbero quelle concessioni che vennero, non solamente previa domanda, ma per una tolleranza e per un fatto positivo e patente della legittima autorità.

Per meglio spiegare il mio modo di vedere, mi occorre il

dire quale mi sembri lo stato della questione, adottando precisamente il concetto della Commissione. Dacchè si ammette con essa l'insussistenza delle due leggi, non è più possibile alle medesime riferirsi per dare origine a quella necessità di permessi cui pur vuol mantenere l'articolo in discussione. A quale altro fondamento appoggiare tale necessità? Io lo veggio unicamente nel fatto e nella consuetudine più o meno mantenuti nel passato Governo. Esso, malgrado l'insussistenza delle due leggi, con prudente arbitrio manteneva quella facoltà di concedere o non concedere permessi, temperando senza norma legislativa i bisogni dell'agricoltura cogli utili dei privati e delle finanze, e colla tutela della pubblica salubrità. Ora, non le leggi del 1728 e del 1797 si vogliono risuscitare, ma solamente rinvestire il Governo di questo arbitrio che ha norma nel passato e fede nella sua prudenza. Gli si dà, per così dire, un provvisorio voto di fiducia onde egli, in mancanza di legge e spoglio di quell'arbitrio che è naturale nei Governi assoluti, eserciti quella medesima paterna vigilanza che senza una nuova disposizione non gli potrebbe competere. Se si rinnovi la menzione di quelle leggi, non solo veniamo in contraddizione col ragionamento stesso della Commissione, ma molto peggio poniamo nella necessità una folla di antichi seminatori di risaie di provvedersi di permissioni per uniformarsi al rigore dell'espressione che restringe al Ministero la facoltà di darle a quelli soli che le domandano; permissioni che la maggior parte non ebbero mai formalmente, ma solamente di fatto. Convien dunque star lontano dal rammentare quelle due leggi, della indicazione delle quali non vi ha bisogno, per trovare un fondamento alla necessità di chiedere permissioni. Basta, come dicevo, riconoscere, convalidare implicitamente nel Governo quell'autorità che di fatto si riservava sulla materia in passato, affidandolo di continuare secondo il medesimo criterio fino a pubblicazione di legge. Così, escludendo la citazione delle due leggi e dicendo semplicemente che il Governo sia autorizzato a dare licenze nelle provincie in cui furono sinora le risaie permesse, si viene a riconoscere la necessità del consenso governativo senza o con esplicita domanda, e si viene parimente a munire il Governo dell'autorità del giudizio di convenienza senza restringere od allargare menomamente le legittime risultanze del passato.

L'articolo della Commissione, stante le modificazioni che sono nel mio voto, si ridurrebbe a questa forma:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare per la coltivazione a riso, nelle provincie in cui fu finora permessa, quelle licenze parziali che fosse per riconoscere convenienti, avuto riguardo alla pubblica salubrità ed alle circostanze dei particolari e dei corpi morali che ne facessero la domanda. »

Il secondo alinea lo accetterei come si trova proposto.

**PRESIDENTE.** Il Senato ha udito la lettura delle modificazioni che il senatore Pallavicino-Mossi vuole introdurre nell'articolo della Commissione.

In primo luogo domando se vi è chi le appoggi.

(Sono appoggiate.)

È aperta la discussione.

**MAESTRI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Maestri.

**MAESTRI.** La seconda parte dell'articolo proposto dalla Commissione annulla in fatto la legislazione attuale del 1728 e 1792 sulle risaie, e mette tutto in balia ed a carico del potere amministrativo. O buona o cattiva che sia una legge, sarà sempre da preferire a nessuna legge. Se il regio editto e le regio patenti furono buoni, l'uno per più di un secolo,

le altre per più di mezzo secolo, non so comprendere come si debbano abolire ad un tratto e non provvedere con altra legge, non dirò tosto, ma entro un breve termine. Io del resto ritengo che quelle leggi non sieno provvide e convenienti al tempo ed ai bisogni dei proprietari. La Commissione lo ha egregiamente dimostrato. Lo ritengo per quello che ha esposto il Ministero e la Camera elettiva, che approvano l'attuale progetto. Riconosco la necessità di una legge nuova che sia in accordo colla moderna agronomia, coll'interesse della proprietà e colla pubblica salute; ma non posso riconoscere come buona la conseguenza di aggiornare la nuova legge riconosciuta necessaria ad un tempo indeterminato.

Signori, si tratta di due sommi interessi in conflitto, l'interesse della proprietà e la sanità pubblica. Io domando se convenga abbandonarli ad un provvisorio senza termine; commettere l'esame e la decisione del conflitto a giudizi speciali dell'amministrazione, la cui integrità può essere nella molteplicità delle sue faccende sorpresa ed inceppata.

Il progetto adottato dalla Camera elettiva e proposto dal Ministero non lascia questo provvisorio indefinito. Esso provvede al bisogno delle risaie per quest'anno, e passato questo le ritorna all'autorità della nuova legge, se sarà promulgata, o delle leggi antiche. È sperabile che la nuova legge non si farà lungamente attendere. Ma, ove ciò accadesse, rimangono al bisogno le leggi esistenti, o si farà luogo ad un provvedimento per parte del potere legislativo.

La responsabilità dei ministri non vuoi aggravare di nuovi pesi, e lungamente e fuori dei casi di necessità. Non si dia loro la responsabilità della legge. Si lasci alla legge la responsabilità della legge.

Il ministro parla di *deroghe facili* e di *tolleranza abusiva* per le quali le risaie furono naturalmente accresciute di numero e di estensione, e, come succede, non senza il danno della pubblica igiene. Questo stato di cose è confermato per quest'anno; ma ognuno vede come sia contrario al pubblico interesse permettere che duri più avanti.

Io considero la concessione del provvisorio al Ministero come un aggravio. So per qualche esperienza come sieno importuni quelli che domandano le licenze per le risaie. Se la legge stabilirà i luoghi, le specialità del suolo, delle esposizioni, le distanze dall'abitato, i modi e gli obblighi della concessione, il Ministero si troverà liberato da un assedio di domande incessanti ed implacabili, ed eviterà i richiami, le querele dei non esauditi.

È dunque giusto di stabilire un termine al provvisorio. Il che si ottiene per due maniere: o coll'approvare la seconda parte dell'articolo del progetto del Ministero, o coll'aggiungere alla seconda parte dell'articolo della Commissione l'obbligo al Ministero di proporre la nuova legge nella legislatura del 1851.

Poichè il signor ministro accetta la redazione proposta dalla Commissione, che trovo buona anch'io, proporrò come emendamento, a suo tempo, un'aggiunta alla legge, colla quale essa terminerebbe.

« Queste concessioni avranno effetto sino alla promulgazione di una nuova legge in proposito, » dice la legge. Aggiungerei: « la quale sarà proposta dal Ministero nella legislatura del 1851. »

**PREZZA, relatore.** Due sono gli emendamenti proposti dal senatore Pallavicino-Mossi.

Nel primo egli non vorrebbe che si nominassero nella legge nuova le leggi antiche del 1728 e del 1792, le quali si è provato non essere di convenienza richiamare in vigore. A ciò rispondo che con quelle leggi, se non altro, di fatto si è rico-

nosciuto che pei terreni nei quali fu in quel tempo permessa tale coltura, non vi poteva essere grave danno per la salute pubblica. E questo fatto del Governo che allora ha permesso è già una certa garanzia nella quale si può confidare.

Questa ragione non esiste per gli altri terreni che non furono permessi con quella legge; chè se si lasciasse in perfetta balia ad ogni agricoltore di coltivare a riso tutti quei terreni che crede, allora potrebbe darsi il caso che si coltivassero anche dei fondi, dalla coltura dei quali ne potesse derivare danno alla pubblica salute; giacchè non si può negare, e la Commissione lo riconosce, che la coltura del riso, quantunque per sè non possa considerarsi tanto gravemente insalubre da proibirsi interamente, pure può dar luogo facilmente a combinazioni tali che può anche riuscire dannosa alla salute. Sono adunque necessarie delle norme legislative, e si sono ritenute per ciò le antiche leggi, in quanto esse servono d'indicazione e danno una certa presunzione che i fondi i quali allora ebbero il permesso non possano gravemente nuocere alla salute pubblica.

Si è poi richiesta pei fondi non compresi in quella legge una licenza data dal Governo, affinchè egli, esaminando se anche i fondi che si richiede di mettere nuovamente a riso e che non sono compresi in quelle leggi siano suscettibili di quella coltura senza grave danno della pubblica salute, possa esprimere su di ciò la sua opinione e proibirla quando creda che veramente ne possa derivare grave danno. In quelle leggi si è fatto un atto di Governo che dichiarava di riconoscere coltivabili a riso, senza grave danno, i fondi in esse leggi compresi; un simile atto del Governo che dica la stessa cosa ha voluto la Commissione anche pei fondi non compresi in esse.

Questo è il motivo per cui la Commissione si è risolta di mantenere nell'articolo di legge proposto l'indicazione di quelle leggi, perchè serve come una specie di garanzia per la salute pubblica.

L'altro emendamento proposto dal senatore Pallavicino-Mossi è che non vorrebbe che si facesse distinzione alcuna tra i terreni che già furono pel passato coltivati a riso e quelli che non lo furono mai. Veramente la Commissione non si opporrebbe a questo emendamento, perchè può darsi benissimo che vi possano essere fondi che non furono mai coltivati a riso e che si possano coltivare senza grave danno della pubblica salute, credendosi anzi dalla Commissione stessa essenziale alla salute pubblica che si varii il luogo della coltura del riso.

La Commissione però ha mantenuta in ciò l'espressione della legge come fu proposta dal Ministero, perchè, trattandosi di una legge provvisoria, ha creduto non fosse di gran necessità di estenderne la coltura a quei fondi che finora non furono a riso coltivati, sia perchè fu già praticata la vicenda in molti luoghi e puossi con tal sistema seguitare a coltivare anche senza estendere la facoltà a terreni affatto nuovi, e le leggi provvisorie debbono restringersi a provvedere al puramente necessario; e sia anche perchè ha creduto che riuscire dovesse più facile al Governo di verificare l'effetto che può produrre la coltura del riso nei fondi dove fu già praticata che in quelli dove non la fu mai; bastando nei fondi dove fu già praticata per riconoscerne gli effetti minori incombenti. Però, come ho detto, la Commissione non ha difficoltà di accordare a questo emendamento del senatore Pallavicino-Mossi quando il Senato intenda introdurlo.

Il senatore Maestri ha opposto che le leggi, buone o cattive, sono sempre meglio che nessuna, epperò vorrebbe che questa fosse provvisoria solo per quest'anno, passato il

quale senza la presentazione di una nuova legge, si rimetterebbero in vigore le antiche, oppure che s'imponga l'obbligo al Ministero di proporre la nuova legge nella legislatura del 1851.....

**MAESTRI.** (*Interrompendo*) Questo solamente.

**PLEZZA, relatore.** Quanto a quest'ultima parte, non istà alla Commissione di deliberare, e non crede di poter imporre al Governo l'obbligo di proporre una legge; sta al Ministero di dichiarare se intenda d'imporre a sè stesso quest'obbligo.

Quanto alla prima parte, siccome le leggi antiche sono state trovate non solo dannose, ma anche contrarie allo scopo, perchè forzano la coltivazione del riso sempre negli stessi terreni, donde ne viene precisamente quella patude, che è quella che guasta l'aria, la Commissione non può che opporsi quando si voglia richiamarle in vigore per l'anno venturo nel caso che ancora non si fosse proposta la legge nuova.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Non credo di poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Pallavicino-Mossi. Basterà il rammentarvi quale sia stata l'origine di questa legge per persuadervi. Vennero alla Camera eletta molte petizioni di particolari e di comuni perchè si desse loro facoltà di continuare nella coltivazione di quelle risaie che negli anni precedenti si fossero stabilite.

Quale è stata l'origine di questa domanda? Eccola: sotto il Governo assoluto era più facile di ottenere deroghe alla legge, e queste deroghe talvolta si davano con patenti regie, talvolta anche, essendovi una delegazione sopra le risaie, si facevano sospendere i procedimenti incominciati per le contravvenzioni e si sospendevano i processi; ma da ciò non poteva sorgere ancora la conseguenza che le antiche leggi non fossero più in vigore, che esse fossero abolite. Questi particolari e questi corpi si trovavano così, sotto il regime assoluto, affidati quasi da una continuazione di questa facoltà di coltivare a riso.

Questa facoltà cessò nel Governo dal momento del mutamento avvenuto nella sua forma. Vi ebbero ricorsi al ministro d'agricoltura e commercio; allorchè io reggeva quel dicastero mi feci un dovere di comunicare questi ricorsi al Consiglio superiore di sanità; il Consiglio superiore di sanità mi rispondeva talvolta: « è inutile che dia il mio avviso a questo proposito, perchè il Governo non può più derogare alla legge, » e questa era pure una verità.

Egli è in questo stato di cose che si pensò di dare al Governo, per togliere tutte queste difficoltà, l'autorizzazione di concedere parzialmente queste licenze in quanto che si trattasse di terreni già preparati, di terreni già spettanti a quei proprietari i quali potessero in qualche modo credersi affidati di poter continuare queste coltivazioni; da eguale affidamento non corrisposti potevano avvenirne gravissimi danni.

Ecco il motivo per cui si è proposto quell'articolo unico di legge, che è stato adottato dalla Camera dei deputati. Quindi io non potrei ammettere che non siano più in vigore le leggi del 1728 e del 1792.

È vero che si estesero i canali spettanti alle regie finanze, e che per questo si estese anche la coltura del riso, ma da ciò ancora non sorge la conseguenza che non si osservi più nessuna delle norme portate dalla legge del 1728 e del 1792; ciò vuol solamente dire che furono irrigabili i territori che prima non lo erano; ma io voglio credere che almeno per la distanza degli abitati quelle antiche leggi si osservassero; e perciò anche sotto questo aspetto, per l'estensione che ebbero i canali, non si può dire che non fossero più in osservanza quelle leggi.

Ecco adunque i motivi per i quali non crederei che non si

faccia in questa legge veruna menzione delle leggi precisi-  
sistenti; il non farne veruna menzione, appoggiandosi ai mo-  
tivi adottati dal senatore Pallavicino, sarebbe lo stesso che  
dichiarare che a questo riguardo noi siamo senza leggi. Men-  
tre invece in credo che queste leggi siano in vigore, ed anzi  
farei istanza che vi rimanessero ancora quando, come ho già  
detto, credessi più lontana la promulgazione di una nuova  
legge, ma siccome io la credo prossima, così ho avuto motivo  
di potermi adattare agli emendamenti proposti dalla Commis-  
sione.

**DEMARGHERITA.** Ritengo che il relatore della Com-  
missione abbia, in mio senso, sufficientemente soddisfatto  
agli eccitamenti che si fecero intorno alla proposta della  
Commissione medesima; tuttavia io credo non inutile il far  
palesare alla Camera da quali principii sia partita la Commis-  
sione nelle mutazioni introdotte nel progetto del Ministero,  
e segnatamente perchè la Commissione stessa abbia inteso di  
mantenere lo stato delle cose quale si trovava negli anni an-  
tecedenti rispetto alle risaie.

- Vide la Commissione che la cosa voleva essere regolata su  
questo proposito o a norma delle leggi del 1728 e del 1792,  
se queste erano in verde osservanza, o, in difetto di queste,  
fino alla pubblicazione di una nuova legge la quale definiti-  
vamente regoli questa materia, si dovesse conservare lo  
*statu quo*.

Mantenere in vigore quelle leggi, cioè conformarsi alle  
medesime, era impossibile, sia perchè queste leggi, come la  
Commissione credette di dimostrare nella relazione, non  
sono più analoghe alle circostanze presenti, ai progressi che  
fecero e l'agronomia e la scienza legislativa, sia perchè que-  
ste leggi, in senso della Commissione, non può dirsi che  
siano tuttora in verde osservanza, e pare alla Commissione  
che lo stato presente delle cose sia un vero stato di tolle-  
ranza.

Riconobbe il Governo che non potevano più conservarsi le  
leggi del 1728 e del 1792, e che tuttavia dovevano esservi  
dei limiti alla coltivazione del riso in grazia della sanità pub-  
blica; introdusse quindi un sistema di tolleranza, e lo intro-  
dusse tanto maggiormente in quanto che vi aveva interesse la  
finanza dopo l'apertura di nuovi canali, dopo l'interesse che  
acquistarono le regie finanze di portare le acque introdotte  
nei canali medesimi, e di ampliare così la coltivazione a riso.  
Questo fu il motivo per cui il Governo si mostrò più largo  
nel concedere la coltivazione a riso anche in quei terreni nei  
quali non avrebbe potuto introdursi stando a rigore ai ter-  
mini delle leggi del 1728 e 1792.

Questo adunque è, in senso della Commissione, lo stato  
presente. Sarà egli lecito, legale lo scostarsi dallo stato  
presente finchè non venga in vigore una buona legge definitiva?  
Parve la negativa certa alla Commissione, o che delle due  
cose l'una debba aversi.

Se deve venire una nuova legge la quale regoli definitiva-  
mente questa materia, allora converrà esattamente unifor-  
marvisi; ma finchè si aspetta questa legge, o più presto com-  
paia o più tardi, parve alla Commissione essere più regolare,  
più giusto il mantenere lo stato presente delle cose, e così  
autorizzare il Governo a fare facoltà di coltivare a riso ter-  
reni nei quali negli anni antecedenti, o del continuo od a  
modo di vicenda, la coltivazione a riso erasi introdotta.

Ecco le ragioni per cui la Commissione credette di non li-  
mitare questa facoltà all'anno presente per il caso in cui, in-  
sperato però, la legge nuova non venga a tempo per essere  
negli anni venturi osservata. Devesi dunque dire negli anni  
antecedenti e non in quest'anno, e non mantenere le dispo-

sizioni delle leggi del 1728 e del 1792, perchè la Commis-  
sione credette che queste disposizioni pel contegno tenuto  
dal Governo, per le nuove irrigazioni introdotte non fossero  
più in osservanza; perchè vide che lo stato delle cose era  
uno stato di tolleranza che si doveva mantenere fino alla  
promulgazione di una nuova legge.

Ecco il vero pensiero che guidò la Commissione nella pro-  
posta della legge attuale.

**PALLAVICINO-MOSSI.** Volevo fare solamente una os-  
servazione al signor ministro dell'interno, il quale tiene per  
fermo che siano ognora vigenti le leggi del 1728 e del 1792.

La Commissione mi pare abbia abbondantemente dimo-  
strato che queste leggi non possono essere in vigore, sia per  
la loro reciproca assurdità, sia anche perchè effettivamente  
sono intervenute così ingenti spese del Governo e fatti così  
manifesti, provocati dal Governo medesimo, che non si può  
più trovare un modo ragionevole da rendere applicabili quelle  
leggi.

Capisco bene che per l'addietro, quando si facevano delle  
contravvenzioni o si volevano trovare, oppure vi erano da  
qualche lato ricorsi, allora, sia il Ministero, sia i magistrati  
andavano cercando nelle norme passate qualche fondamento  
per dare il loro giudizio; ma quando non trovavano questo  
fondamento, le provvidenze si risolvevano in un arbitrio,  
del quale usava il Governo. Ed il Governo considerava allora  
qual fosse l'importanza del danno che poteva avvenire al  
pubblico e quale quello che poteva avvenire alle finanze, ed  
allora trovava un modo di conciliare i vari interessi sotto il  
pretesto di eseguire una legge, la quale, in massima gene-  
rale, aveva per sostanziale scopo la pubblica salubrità ed in  
tutto il rimanente non era né eseguita, né eseguibile.

Insisterei quindi perchè non si facesse verun cenno di que-  
ste due leggi, perchè quando in una nuova legge si fa cenno  
di un'altra, sembra in qualche modo richiamata l'antica, loc-  
chè darebbe senza dubbio luogo a moltissimi ricorsi per  
parte d'intendenti, per parte di sindaci, i quali si appoggie-  
rebbero di nuovo alle antiche disposizioni. Ed il Ministero si  
troverebbe forse in maggiori difficoltà di quelle in che non  
si troverà, a mio credere, non facendo più cenno di esse leggi,  
e consegnando al suo prudente arbitrio la facoltà delle con-  
cessioni.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del senatore Pallavicino-  
Mossi contiene tre distinte proposizioni; inviterò adunque il  
Senato a deliberare separatamente sopra ciascuna di esse: la  
prima proposizione si è che invece delle parole: *nelle pro-  
vincie in cui è permessa la coltivazione*, si dica: *nelle pro-  
vincie in cui fu finora permessa*.

**PALLAVICINO-MOSSI.** Sostengo quest'emendamento per-  
chè con questo si comprenderanno tutte le permissioni di fatto.

**PRESIDENTE.** Chi approva questa modificazione sorga.  
(Il Senato non approva.)

Il secondo emendamento consiste nel togliere la menzione  
delle località nelle quali finora furono dati questi permessi, e  
la menzione delle due leggi del 1728 e del 1792.

Chi approva quest'emendamento voglia sorgere.  
(Non è approvato.)

Il terzo emendamento toglie il limite degli anni antece-  
denti, vale a dire che le parole ultime della legge nelle quali  
si dice: *e sempre che si tratti di terreni già stati coltivati a  
riso negli anni antecedenti*, dovrebbero sopprimersi.

Chi approva questa soppressione voglia levarsi.  
(Non è approvata.)

Io pongo dunque ai voti la prima parte dell'articolo della  
Commissione.

**FRASCHINI.** Il signor ministro dell'interno fece palese il motivo principale per cui si determinò a proporre la legge che ora cade in discussione. Io credo potersi riassumere questo motivo principale col dire che è la buona fede in cui si trovavano quelli che preparavano i terreni nel corrente anno alla coltivazione dei risi, ciò che lo determinò a proporre questa legge, purchè gli avessero, soggiunge egli, coltivati negli anni precedenti; io ora reclamo questa buona fede a favore di alcuni altri possessori i quali non si troverebbero compresi nella legge presente.

Sonvi dei possessori di terreni attigui a quelli di beni nei quali negli anni scorsi coltivavasi il riso e che sarebbero mantenuti nel possesso in cui si trovano per aver coltivato in quei terreni il riso negli anni antecedenti. Il possessore di beni attigui a quello che non credeva negli anni scorsi di coltivare i propri terreni a riso, vedendo il vicino che aveva adottato ne' suoi beni questa coltura, essere in possesso di coltivarli in tal guisa, senza ricevere molestia da alcuna autorità, si è creduto in quest'anno di appropriare questi terreni attigui alla medesima coltura. Non è, o signori, un'ipotesi che io faccia, è veramente un fatto, e forse comprende una non grande, ma non tanto piccola estensione di terreni. Costoro che non avevano mai coltivati i loro terreni a riso erano, come dissi, in buona fede quando appropriarono i loro terreni a tale coltura, e si trovarono averli appropriati quando si presentò una petizione riflettente la questione di cui ora si tratta. Ora domando: se voi accordate la facoltà di coltivare i risi ad alcuni perchè erano nel materiale possesso di coltivarli, perchè erano in buona fede, perchè non ammetterete questi possessori attigui che sono nella stessa e medesima buona fede? Nè crediamo che si possa, estendendo la legge a questi luoghi, veramente disconoscere la legge che si presenta, posciachè la legge vuole che il Governo, accordando la licenza per la coltivazione del riso, abbia riguardo alla pubblica salubrità, abbia riguardo alle circostanze dei particolari e dei corpi morali che ne facessero la domanda. Non vi sarà dunque pericolo, accordandosi quella facoltà di trarre partito dal terreno che già hanno proposto per questa coltivazione, che si possa nuocere alla pubblica salubrità, essendo essi nella stessa circostanza. Epperò io aggiungerei dopo le parole: *di terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti*, aggiungerei, dico: *e già fossero preparati a tale coltura allorquando fu presentato alla Camera elettiva l'attuale progetto di legge.*

**ALFIERI.** Io non vorrei credermi colpevole col regolamento, richiamando la discussione sovra un punto che fosse stato già definitivamente deliberato dal Senato, e se io cadessi in questa colpa sarebbe perchè io non saprei rendermi ragione del valore del voto che si è testè dato dal Senato. Non so veramente comprendere come, dopo le spiegazioni date dal ministro degli'interni per una parte, e dopo le spiegazioni date nella relazione, e da uno dei distintissimi membri della Commissione, non possa essere il caso d'introdurre nell'articolo di legge sottoposto attualmente alle nostre deliberazioni un cambiamento qualunque, mediante il quale venga a togliersi quell'inconveniente grandissimo che sorgerà dal voler lasciar credere che veramente le due leggi sieno in vigore.

Effettivamente, come ci veniva esposto dal signor ministro dell'interno, pel passato le contraddizioni delle due leggi citate nella relazione potevano in grandissima parte essere scemate e quasi assolutamente scomparire, perchè il rimedio stava nella discrezione assoluta del Governo di quel tempo; ma ora, quando le leggi esistono, dovendosi esse assoluta-

mente eseguire, quei rimedi non erano più in mano dell'autorità tutelare.

Così dunque succederà, secondo esponeva il signor ministro degli'interni, che se noi ammettiamo essere in vigore l'editto del 1728, ed essere in vigore la regia patente del 1792, questi riceveranno una piena ed assoluta esecuzione come ogni altra qualunque legge. Ma che esecuzione potranno ricevere se non solamente sono contrarie al fine che si proponeva il legislatore, ma se sono ancora in perfetta contraddizione con esso? Io domando quale sarà il rimedio che si potrà ritrovare dovendo la legge essere eseguita, e disponendo essa in modo deciso. Dunque mi pare che stesse in gran parte l'osservazione fatta dall'onorevole collega il senatore Pallavicino-Mossi; ma siccome questo è già stato l'oggetto di un voto, io non presenterò più l'obbiezione, nè il modo di correggerlo negli stessi termini. Domanderei tuttavia che si introducesse una qualche frase la quale significasse che si ricorra alla legge del 1728 per la limitazione; non è che un modo dimostrativo per significare che questa legge aveva l'effetto passato, ma che non ha più l'effetto presente, e che quell'effetto che si dà ancora per la limitazione è causato dall'autorità della legge presente e non da quelle del passato.

Non so se il rimedio da me proposto sia conveniente, ma credo che, quando non lo fosse, si dovrebbe ricercare altra maniera di provvedere a che l'inconveniente accennato non abbia a recar danno nè ai privati, nè alle pubbliche finanze, perchè tale questione è collegata strettamente coll'interesse di queste, ed è appunto per questa stretta relazione che passa tra l'interesse delle finanze e la legge attuale che io non crederei ammissibile la proposta fatta dal senatore Maestri che impone la presentazione di una legge a ciò relativa. In così breve spazio sarà sperabile che sarà presentata, ma siccome una parte delle risaie, come potrà essere, meglio che da me, dimostrato da molti i quali seggono in questo Consesso, è appunto soggetta all'attuale regime delle acque, così forse verrà la necessità di modificare questo regime per le difficoltà che potranno fare i proprietari di questi luoghi. Ciò tanto più mi fa insistere perchè non si lasci sussistere nella presente disposizione legislativa un articolo concepito in termini che potrebbero dar luogo a gravi inconvenienti.

**PIZZA, relatore.** In risposta a quanto fu detto dall'onorevole senatore Alfieri, dirò che la Commissione ha creduto, colle parole in cui è espressa la legge, abbastanza dichiarato che l'editto del 1728 e le patenti del 1792 non erano più del tutto applicabili oggidì; essa non ha detto che si richiamavano in vigore quelle leggi, ha detto: *dove sarebbe proibita tale coltivazione*, e con ciò ha creduto che si dimostrasse che questa citazione di legge non era che per indicazione dei fondi nei quali non faceva d'uopo chieder licenza; ha poi creduto tanto più che bastasse l'autorizzare il Governo a fare nuove concessioni per evitare l'inconveniente che ne verrebbe dalla rinnovazione di leggi, le quali sono affatto insussistenti ed incompatibili coi nostri tempi.

In quanto alla dispositiva la legge del 1728 non si può più eseguire perchè è già stata annullata per motivi gravissimi da un regio brevetto del 1834, e per la sanzione penale contiene delle prescrizioni che non si usano più al giorno d'oggi, di modo che ha creduto che la facoltà accordata al Governo di fare nuove concessioni provvedesse a render impossibile il caso in cui non si applicassero più quelle leggi. Siccome il Governo non può per capriccio negare la licenza ad uno e concederla ad un altro, e non può dar negativa se non quando vi sono ragioni per le quali sia indotto a negarla;

perciò, chiunque non ha diritto di seminar riso secondo quelle leggi, dimandando la facoltà al Governo è sicuro di essere messo in regola, perchè il Governo non può dire di no per puro capriccio.

Quanto a ciò che fu detto dal senatore Frascini, la Commissione non ha nulla in contrario, perchè le stesse ragioni che favoriscono quei possessori che hanno già messo a riso negli anni scorsi, favoriscono anche quelli che volessero fare una coltura nuova di riso, quando nulla osti alla salubrità pubblica; e se non ha creduto la Commissione di dover tanto oltre estendere la legge, trattandosi di una legge provvisoria che deve durare poco tempo, è perchè suppone che il Governo presto provvederà con una legge definitiva, epperò fu di parere che potesse bastare per i bisogni attuali degli agricoltori di mantenere lo *statu quo*; però non si oppone, come non si è opposta quando fu proposto dal senatore Pallavicino-Mossi che si togliessero le parole *degli anni antecedenti*, ove il Senato lo creda utile.

**PRESIDENTE.** Il Senato ha deliberato su tre emendamenti del senatore Pallavicino-Mossi. Il secondo di questi consisteva nel togliere la menzione delle regie leggi del 1728 e 1792, ma colla sua deliberazione negativa il Senato non ha preclusa la via a che queste leggi siano accennate in altra forma; in conseguenza credo ammissibile la discussione sull'emendamento Alfieri, il quale vorrebbe che la menzione di queste leggi fosse accompagnata da una clausola che avesse rapporto al tempo passato. Egli propone di dire:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare per la coltivazione a riso nelle provincie in cui è permessa e nelle località dove si proibiva tale coltivazione, » ecc.

Questa è la prima deliberazione che il Senato deve prendere. Domando in primo luogo se l'emendamento è appoggiato.

**PLEZZA, relatore.** La Commissione non ha difficoltà di accettarlo.

**PRESIDENTE.** Lo pongo ai voti.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Se si tratta di conservare o di dare un'altra forma a questa menzione, mi pare che basterebbe la citazione delle regie patenti del 3 agosto del 1792; infatti, se si accennano quelle due leggi, le quali, come si è detto dalla Commissione, non sono conformi tra di loro, ma anzi contraddittorie, non può la prima non essere derogata dalla seconda.

Io non ho sott'occhio e non conosco le regie patenti del 3 agosto 1792, e quindi non posso affermare che vi sia questa espressa deroga, ma quando si tratta di leggi contraddittorie non vi è dubbio che la seconda porta sempre deroga alla prima; per conseguenza credo che, qualunque determinazione il Senato sia per prendere sulla conservazione di questa citazione, sarebbe più regolare, anzi, dirò, sarebbe unicamente praticabile di conservare la menzione di quella legge che si considera ancora in vigore.

**ALFIERI.** Il senatore Di Collegno faceva notare che questa soppressione non sarebbe opportuna, appoggiandosi all'avvertenza fatta dalla Commissione stessa che le regie patenti del 1792 non contengono quel limite salutare che era stabilito dall'editto del 1728, e che quindi l'una in questo senso si è contraddittoria da una parte e completiva dall'altra.

Aggiungerò solo che, ove chi rappresenta il Governo in questa discussione dichiara la stessa opinione che è stata emessa dal relatore della Commissione, io non avrei più nulla a dire in contrario. Ma siccome egli supponeva che le leggi sopra citate dovessero ritenersi come tuttavia in vigore, io, in seguito di tale osservazione fatta dal signor ministro, ho

notato primo l'inconveniente che poteva sorgere dall'applicazione di leggi non solamente contraddittorie fra di loro, ma di più producenti effetti contrari alle mire che indubitabilmente si proponeva il legislatore.

Rimane ora un'ultima difficoltà, la quale riflette l'applicazione della legge: si sarebbe fatto osservare che l'editto del 1728 venne interamente abolito da un regio biglietto. Io non so qual forza, quando la questione si portasse avanti ai magistrati, si abbia un semplice regio biglietto per abolire un regio editto.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Pare a me che l'editto del 1728 abbia allargato quell'estensione delle risaie, portata dalla legge del 1710 che vedo citata nella relazione; le regie patenti del 1792 sancivano una maggior estensione; però e nell'uno e nelle altre si trovano i motivi per cui certi limiti vennero mantenuti. Credo poi che le patenti del 1792 non abbiano abolito l'editto del 1728, ma solo probabilmente nella parte in cui vi era direttamente contrario. Ora che si vuol fare con questa legge? Si vuol trovar modo di regolarizzare nuove eccezioni; ma in questo caso è forza che sappiamo quale sia la base su cui dobbiamo poggiare e che conosciamo prima di tutto quale ne fosse la regola generale. Per regolarizzare dunque queste eccezioni bisogna prima conoscere dove si estenda la proibizione, e per conoscere ciò, e per le concessioni che il Governo darà, bisogna pur sempre ricorrere all'editto del 1728 ed alle patenti del 1792; per conseguenza io crederei che si debba mantenere la redazione dell'articolo tale e quale esiste.

**GALLINA.** Tuttochè giusta e fondata in massima io creda l'osservazione fatta dall'onorevole senatore Alfieri che le leggi, quando o reciprocamente si distruggono oppure non più si osservano, non sia conveniente nè di mantenerle, nè di riferirvisi, tuttavia io mi permetto di aggiungere qualche osservazione a quelle che furono finora fatte nella discussione della legge su cui siamo chiamati a deliberare.

Prima di tutto direi che, attendendo a quanto si è detto finora, saremmo indotti a credere che le leggi del 1728 e del 1792 siano le uniche disposizioni che riguardano questa materia; quindi si propone che quelle leggi medesime siano dichiarate implicitamente abrogate con questo nuovo provvedimento.

Mi permetterei d'osservare che la legislazione sulla coltivazione delle risaie non si contiene tutta in queste due leggi; anzi dirò (e in ciò forse non sarò molto esatto, chiamando legislazione tutte le parti anche regolamentarie che vennero promulgate e che furono in vigore relativamente a questo ramo d'amministrazione), dirò che di fatti vi furono regolamenti per la coltivazione dei risi, i quali o dalla questione sanitaria presero origine, od a quelle si riferirono, o procedettero direttamente dal Ministero dell'interno, e che vi sono ancora altre disposizioni, altri provvedimenti, i quali sicuramente la Commissione avrà avuto campo di esaminare.

Il concludere ora che si debbano dichiarare abrogate quelle leggi, e le più antiche del 1728 e quelle del 1792, e tutte quelle altre disposizioni che per avventura si fossero date ed a cui potesse essere conveniente di ricorrere all'occorrenza, non mi pare troppo prudente; si sa che nelle leggi, e tanto più nelle antiche, vi si trovano molte e molte disposizioni le quali, se non tornano oggi efficaci, taluna ve ne ha cui, riferendosi, si può ottenere un utile scopo.

Io non voglio citare casi nei quali ciò potrebbe avvenire, ma ritenendo le disposizioni della legge che discutiamo, mi pare che queste disposizioni siano tanto chiare ed ampie da

provvedere sufficientemente ai casi in questione, senza rivo-  
care in dubbio le parti che esistono o più non esistono delle  
leggi passate. In sostanza, a che tendono gli emendamenti  
che si sono discussi?

Se si considera attentamente la cosa, si vedrà che gli emen-  
damenti proposti hanno per oggetto di dare più ampio li-  
mite al potere esecutivo, di concentrare cioè nelle mani del  
Ministero tutte le facoltà che sono riferibili alla coltivazione  
delle risaie. Ora io dico: questa concessione si faccia pure al  
Ministero nella condizione dei disordini delle leggi attuali,  
ma dichiarare ad un tempo che le leggi precedenti, le quali  
regolano la materia, abbiano intieramente cessato di esistere,  
io non ci vedo nè scopo di utilità, nè ragionevolezza suffi-  
ciente.

Nella discussione si è parlato della specie di deroga impli-  
cita che il fatto delle finanze avrebbe cagionato all'esistenza  
di queste leggi, dicendo che coll'aprire nuovi canali si era  
quasi dichiarato che la coltivazione poteva essere ampliata.

Io mi permetterò di osservare che l'amministrazione finan-  
ziaria in questi provvedimenti economici di aprimenti di ca-  
nali non ha toccato per nulla alle leggi che regolano la ma-  
teria e in punto a salubrità e in punto a concessioni per col-  
tivazioni a riso. I canali che furono aperti, lo furono nelle  
province medesime nelle quali la coltivazione de' risi era  
permessa. La proprietà di questi canali non vincola nessuno.  
Potè essere un incoraggiamento indiretto per una tale col-  
tivazione, ma non potè esimere quelli che avrebbero doman-  
dato concessioni dallo stare alle formalità prescritte, nè de-  
rogare in nessun modo alle leggi vigenti; quindi per questo  
riguardo il fatto dell'amministrazione finanziaria non ha che  
fare colla disposizione della legge.

Quanto al merito degli emendamenti proposti io verrò in  
appoggio a quello dell'onorevole senatore Frascini, perchè  
in esso vedo la stessa ragione che milita nei terreni preparati  
a riso, i quali nell'ultimo anno già avrebbero subita questa  
coltivazione.

**PRESIDENTE.** Se non le fosse discaro, io la pregherei a  
riservare le sue osservazioni a questo riguardo all'occasione  
in cui si discuterà tale aggiunta.

**GALLINA.** Conchiuderò adunque, relativamente al punto  
di mantenere, per la parte di cui possano essere suscettive  
quelle leggi che non poterono essere sinora abrogate. La  
menzione che se ne fa nel progetto della Commissione non è  
che di riferimento indiretto, e questo non dà a quelle leggi  
un'efficacia maggiore di quella che abbiano per sè stesse; e  
non possono quindi essere invocate da nessuno, quando sono  
contrarie alla facoltà che la legge darebbe al potere ammi-  
nistrativo.

Io quindi credo essere senza inconvenienti che le cose ri-  
mangano per questa parte nello stato in cui si trovano.

**PRESIDENTE.** Il Senato aveva già appoggiato l'emen-  
damento del senatore Alfieri, ed era sul punto di votare in-  
torno al medesimo, allorchè il senatore Di Collegno Luigi  
fece un sottoemendamento, vale a dire, che parlandosi delle  
leggi del 1728 e del 1792 si emettesse la più antica.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Lo ritiro in seguito alle spiega-  
zioni date.

**PRESIDENTE.** Ritirato questo sottoemendamento, ri-  
mane, com'io dicevo, aperta la votazione che era già comin-  
ciata sull'emendamento Alfieri. Siccome su questo ha chiesta  
la parola il senatore Giulio ed il relatore della Commissione,  
io do ad ambidue la parola.

**PLEZZA, relatore.** Ritiro la parola, perchè l'aveva chiesta  
per rispondere al senatore Di Collegno Luigi

**PRESIDENTE.** Allora la parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** Io desidererei una spiegazione intorno all'effetto  
che avrebbe l'adozione dell'emendamento proposto dal sena-  
tore Alfieri.

Esso consiste, se io ben intesi, nel sostituire alle parole  
« nelle località dove sarebbe proibita tale coltivazione dal  
regio editto, » ecc., queste altre: « nelle località dove era  
proibita tale coltivazione dal, » ecc. Ora nel testo della Com-  
missione, a queste parole precedono queste altre: « Il Go-  
verno del re è autorizzato a dare per la coltivazione a riso  
nelle provincie in cui è permessa, e nelle località dove sa-  
rebbe proibita... » Io domando se l'emendamento Alfieri do-  
vrebbe anco applicarsi a quell'è permessa che precede; e  
la ragione è questa.

Tanto la permissione data di coltivare in alcune provincie,  
quanto la permissione di coltivare in certe località hanno  
origine dalle medesime leggi.

Se riconosciamo come caduche le disposizioni relative alla  
proibizione, saranno caduche egualmente le disposizioni date  
quanto ai permessi, ed allora converrebbe, invece di dire:  
« nelle provincie in cui era permessa, » dire: « nelle provin-  
cie in cui era permessa, » od « era stata permessa, » o « fu  
permessa. » Ma questa sostituzione avrebbe un effetto al-  
quanto più importante che non un semplice effetto di gram-  
matica.

L'effetto sarebbe questo: io non credo che il Governo ab-  
bia chiesto, nè la Commissione abbia preposto di concedere  
la facoltà di estendere la coltura del riso in provincie nelle  
quali finora non sia stata permessa e praticata. Quindi, a mio  
parere, non è conveniente di dichiarare che la limitazione  
delle antiche leggi imposta alla coltura del riso, in modo che  
potesse esercitarsi in certe provincie ed in altre no, è tolta  
per guisa che il Governo potrà ad arbitrio suo concedere che  
per gli anni avvenire, finchè non emani una nuova legge, si  
coltivi il riso in provincie non comprese nelle antiche leggi.

Riepilogando dunque il già detto in poche parole, perchè  
temo di non essermi spiegato con sufficiente chiarezza, il sur-  
rogare le parole in cui era proposta, senza sostituire prima  
all'è presente un fu passato, mi parrebbe cadere in una con-  
tradizione, in quanto che si riconosceranno le leggi del 1728  
e del 1792 come in parte esistenti ed in parte non esistenti,  
quantunque niuna deroga sia intervenuta che possa chiara-  
mente distinguere la cosa derogata dalla cosa tuttora sussi-  
stente; sostituire poi all'è presente il fu passato, mi parrebbe  
recare con sè un altro inconveniente più grave ancora, cioè  
di dare alla legge un'estensione maggiore di quella che il  
Governo stesso ed il Senato certamente non hanno inten-  
zione di darle.

Per questi motivi, io voterò contro l'emendamento del se-  
natore Alfieri.

**PRESIDENTE.** La votazione era aperta sull'emendamento  
Alfieri. Vi sono alcune osservazioni del senatore Giulio, le  
quali avranno nel voto di ciascheduna a dare maggior o mi-  
nor importanza allo stesso. Io non ho altro che fare che parlo  
ai voti.

Chi approva l'emendamento si alzi.

(L'emendamento non è approvato.)

Viene ora l'emendamento Frascini.

**FRASCINI.** È una nuova aggiunta.

**PRESIDENTE.** Si presenta in questo momento un nuovo  
emendamento.

**SCLOPIS.** L'emendamento che io aveva proposto e che  
non fu ancora letto versava sopra il punto che mi pare for-  
mare il nodo principale della questione. Se mal non m'ap-

pongo, il principal dubbio che attualmente divide i vari oppositori in questa questione sta nel vedere se la legge del 1728 e quella del 1792 debbansi intendere come assolutamente abrogate, oppure se debbansi solamente considerare come abrogate nella parte che sarebbe circoscritta dalla proposizione di quei certi siti indicati nell'articolo del progetto della Commissione. Mi pare che il Ministero si è spiegato, che non intendeva di dire che le leggi fossero abrogate in tutta la loro estensione, ed io non potrei attualmente, non avendo quelle leggi sott'occhio, dire sino a qual punto sia utile pronunziarne l'assoluta abrogazione.

Ma mi pare che sta tutta la difficoltà in questo punto, di vedere se si voglia lasciare senz'altra legislazione le materie delle risaie (poichè questo cade attualmente in controversia), oppure se si voglia che rimanga intatta una parte di quella legislazione. Una diversa redazione toglierebbe forse ogni ambiguità, e questa redazione dovrebbe circoscrivere e stabilire il fatto che siano permesse le coltivazioni a risaia, nella doppia circostanza che si tratti di provincie in cui ne sia permessa la coltivazione, e che si tratti di terreno già stato coltivato a riso negli anni antecedenti. Mi sembra che queste siano le due condizioni di fatti essenziali, ai quali il Governo intende per ora nello stato transitorio di alligare la sua disponibilità di concedere permissioni di coltivazioni a riso. Se la cosa sta in questi termini, credo che con una redazione la quale porti unicamente deroga alle proibizioni relative stabilite dalle leggi del 1728 e 1792, noi saremmo tutti d'accordo.

Se la cosa sta in questi termini, parmi che la questione si chiarisca infinitamente se ci soffermiamo sulle parole: « semprechè si tratti di terreni già coltivati a riso negli anni antecedenti, » le quali parole quasi renderebbero inutile la dichiarazione anteriormente fatta che sia nelle provincie permessa. Che cosa intende il Governo? Il Governo intende di mantenere nello *statu quo* uno *statu quo*, il quale non urta per nulla colle regole di libertà acquistata, e frattanto vuol prepararsi per dare poi un provvedimento generale su questa materia. Dunque, mantenendo solamente le condizioni, « semprechè si tratti di terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti, » si potrebbero persino togliere le parole che anche hanno eccitato qualche dubbio dove la coltivazione è permessa. Io sottopongo solamente al Senato queste osservazioni per vedere se di là ne venga uno schiarimento che ci possa avviare ad una facile soluzione, tanto più facile quando si riduca a semplici avvertenze di fatti precedentemente accertati.

**CALVAGNO**, ministro dell'interno. Non dissento che, quando siamo bene intesi di non voler troncane la questione intorno all'esistenza di quelle leggi, si potrebbe anche adottare la formola più semplice proposta dal senatore Sclopis. Non veggo però verun inconveniente nell'adottare la formola proposta dalla Commissione, perchè ritengo per fermo che quelle leggi serviranno di norma alle deliberazioni per le risaie, essendo esse state anche accettate da tutti i corpi deliberanti, da tutti i Consigli sanitari superiori. Non saprei dunque comprendere perchè si vorrebbe dire che queste leggi più non esistono quando assolutamente credo questo non potersi ammettere.

**PRESIDENTE**. Mi si chiede la parola dal signor senatore Sclopis. Siccome l'emendamento di lui non è stato letto, io non posso ancora concedergliela, riservandomi a dargliela a suo tempo.

Debbo pregare il Senato a voler rammentare che la questione si aggirava sull'emendamento Fraschini, il quale, con-

siderato come aggiunta, poteva benissimo condurre il Senato, come era mio intendimento, a votare dapprima tutta la prima parte dell'articolo, perocchè dopo votato il medesimo poteva benissimo discutersi l'aggiunta del senatore Fraschini, consistente in assimilare i terreni attigui ai terreni già coltivati a riso negli anni antecedenti; ma sorge ad incagliare quest'intendimento un emendamento presentato dal senatore Sclopis il quale propone...

**SCLOPIS**. Domando la licenza di spiegare il mio emendamento. Non intendo d'incagliare la discussione, ma con esso intendo di portare schiarimenti.

**PRESIDENTE**. Bisogna prima che l'emendamento sia appoggiato; del resto incagliare la discussione vuol dire renderla difficile. Di fatti, in una discussione in cui si sono già presentati sei emendamenti parziali e se ne presenta ora uno che capovolge e varia l'intero contesto dell'articolo, la parola *incagliare* non è sicuramente inopportuna.

L'emendamento del senatore Sclopis è il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare per la coltivazione a riso quelle licenze parziali che fosse per riconoscere convenienti, avuto riguardo alla pubblica salubrità ed alle circostanze dei particolari e dei corpi morali che ne facessero la domanda, semprechè si tratti di terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti, e tutlociò non ostante le disposizioni proibitive portate dal regio editto 26 febbraio 1728 e dalle regie patenti 3 agosto 1792. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**GALLINA**. Mi permetterò d'osservare...

**PRESIDENTE**. Spetta all'autore di sviluppare la proposizione.

**GALLINA**. Domanderei solamente se questa redazione così proposta tolga fin d'ora l'emendamento Fraschini.

*Alcuni senatori*. No! no!

**PRESIDENTE**. Non lo toglie. L'emendamento Fraschini può inserirsi come aggiunta tanto nel progetto della Commissione, come nella proposta del senatore Sclopis, in modo che... (*Rumori*)

Permettasi al presidente di porre la questione, poichè altrimenti non usciremo da questa difficoltà.

L'emendamento Fraschini consiste nel dare ai terreni attigui ai coltivati a riso negli anni antecedenti lo stesso favore che si concede a questi.

Quest'emendamento può aggiungersi tanto all'articolo della Commissione in fine, come all'emendamento del senatore Sclopis. Era dunque mio intendimento, esaurita che fosse la discussione sull'emendamento Sclopis, prima di porlo a votazione, di richiamare l'attenzione del Senato sull'emendamento Fraschini, perchè questo deve far parte o dell'uno o dell'altro; ma bisogna procedere ordinatamente.

Se non vi ha chi chiegga la parola, lo porrò ai voti.

**SCLOPIS**. Domando di spiegarlo.

**PRESIDENTE**. Mi pareva che avesse detto d'averlo già sviluppato.

**SCLOPIS**. Vorrei spiegare il perchè abbia cambiato quella redazione.

Io l'ho fatto all'unico intento di bene stabilire che non si revocano le disposizioni di legge fuori che nella parte tassativa della designazione dei locali, e che appunto per questo non si mettono più le parole « nelle provincie in cui è permessa la coltivazione; » ma le parole già adoperate dalla Commissione « nelle località in cui antecedentemente vi era questa coltivazione, » e ciò perchè entro già alquanto nella dubitazione espressa dal ministro dell'interno, vale a dire che in

una materia tanto intricata quanto è questa, in una materia dove convien dire che la legislazione non è stata progressiva, mentre l'interesse dei cittadini lo è stato molto, e l'interesse anche complicato delle finanze vi si è aggiunto, non si estenda l'effetto della legge attuale oltre i limiti preveduti dalle leggi antiche.

In queste circostanze è bene di andare con una espressione molto rimessa e che lasci grande ambito all'applicazione.

L'intento mio è di stabilire unicamente che si revoca la legge nella parte tassativa, la quale proibirebbe questa estensione di coltivazione, e si cambia in una estensione già consecrata, per così dire, dal fatto pacifico degli anni antecedenti.

**PREZZA, relatore.** Come relatore della Commissione, io mi debbo opporre all'emendamento del senatore Sclopis per queste mutazioni. Nella redazione dell'articolo come è fatto dalla Commissione non si applicano le due leggi che si citano, non si dà loro più forza di quella che ponno in realtà avere. Invece nella redazione del senatore Sclopis si confermerebbero, per così dire; e confermarle è una cosa assai delicata, sia perchè contengono disposizioni che non sono più eseguibili oggidì, sia perchè potrebbero condurci anche a contraddizioni e quasi ad assurdità.

Le disposizioni non più eseguibili sono, per esempio, la confisca dei fondi messi a riso senza ottenerne prima licenza dal Ministero.

Io non credo che questa confisca voluta dalla legge del 1728 si possa oggi eseguire. Come pure vi sono altre disposizioni che diventerebbero assurde; per esempio, la disposizione che impone 500 scudi d'oro di multa a chi concede l'acqua per l'irrigazione del riso.

La legge del 1792 non ha imposto che 30 scudi d'oro per giornata a chi lo semina. Ora, chi concedesse l'acqua per una giornata di riso, coll'editto del 1728 incorrerebbe la pena di 500 scudi d'oro, e quegli che avesse irrigato una giornata di riso nel suo fondo proprio non incorrerebbe che la multa di 50. Chi dà l'acqua al fondo altrui di cui può ignorare i diritti è più scusabile del padrone del fondo e pagherà una multa dieci volte maggiore.

Il dare poi più forza a queste leggi di quella che possono avere in realtà, nell'esame che ne faranno i magistrati quando venga il caso, non pare che convenga per incidenza e leggermente nel Senato, tanto più che queste non sono le sole leggi che esistono su questa materia.

La Commissione non si è occupata nella relazione, non ha citato le altre, perchè non ha creduto necessario di entrare in questa discussione salvo per quelle citate nel progetto di legge, le quali leggi non vi figurano che come indicative dei fondi, per i quali non fa bisogno di dimandare permessi. Del resto esistono altre leggi fatte posteriormente a quella del 1728, le quali non essendo state citate dal ministro nel progetto di legge, la Commissione non ha creduto bene di accennarle, stante che, limitandosi a citare queste leggi come indicative dei fondi che possono essere irrigati a riso senza ulteriore concessione, non faceva bisogno di estendersi ad altre.

La discussione delle altre leggi non presentava utilità in relazione a quella che discutiamo, come neppure è utile al proposito nostro richiamare in vigore, salvo come semplice indicazione dei fondi, le leggi che furono citate nel progetto, perchè, ciò facendo, incorreremmo nell'inconveniente che con una legge posteriore ristabiliremmo forse delle norme che più non avessero vigore, il perchè la Commissione insiste nella redazione dell'articolo come fu da lei proposto, il quale

senza più dà forza di legge a quelle due leggi in quelle parti in cui ponno non più averla, si nominano in linea semplicemente indicativa quei fondi, per i quali non fa bisogno di domandare il permesso.

Per ciò, ripeto, la Commissione persiste nella redazione dell'articolo da lei proposto.

**PRESIDENTE.** Pare ormai esaurita la discussione sull'emendamento.

Non posso però porlo ai voti, perchè parmi sia necessario che prima si deliberi sull'aggiunta Fraschini, se vuole ammettersi coll'emendamento Sclopis. Essa può egualmente far parte di questo emendamento o dell'articolo della Commissione.

Domando se l'aggiunta Fraschini è appoggiata. . .

**MORIS.** (Interrompendo) Il senatore Fraschini proporrebbe che in fine del primo alinea dell'articolo si dicesse semplicemente: *dei terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti.*

**FRASCHINI.** La mia aggiunta non è redatta in tali termini.

**MORIS.** Osservo che nella stagione in cui siamo, non solamente sono preparati i campi, ma saranno certamente di già seminati; d'altra parte poi se si ammette l'emendamento quale ne sarà la conseguenza? Che il Ministero sarà obbligato a non più approvare nessuna coltura di riso per quest'anno. Se vi ha il caso di terreno che in quest'anno sia stato coltivato in troppa vicinanza delle popolazioni in sito manifestamente insalubre ad esse, il Ministero non avrà più facoltà di proibire questa coltivazione. Allora resta illusorio quel che si è detto nello stesso articolo primo, *avuto riguardo alla pubblica salubrità.* Il Ministero per quest'anno non potrà aver riguardo alla pubblica salubrità.

**FRASCHINI.** Se la pubblica salubrità può soffrire da questa coltura, se le circostanze che lo stesso articolo della legge prevede vogliono che realmente si riuniscano perchè il Ministero possa accordare la facoltà di coltivare i risi, anche per questi terreni essa deve applicarsi alla reiezione di questa coltura.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Questa proposizione era stata fatta anche alla Camera dei deputati, ma non ebbe seguito, per quanto posso ricordarmi, anche sulla considerazione che, se si tratta di beni già coltivati a riso negli anni precedenti, gli incumbenti sono brevi, in quanto che si fanno stare nel vedere se o no sussistevano opposizioni; quindi il Governo entra più francamente nella questione. Qui invece si tratta di terreni nuovi che possono porsi a coltura di riso, e che non sono mai stati così coltivati; per il che possono sorgere opposizioni. La stagione è tarda, l'anno passa, questa coltivazione si farebbe e manca la legge. Mi pare quindi veramente che dovremo stare nei limiti già adottati nella legge che fu presentata.

**GALVAGNO.** Mi permetto un'osservazione in risposta a quella testè fatta.

Se si trattasse di terreni nuovi che si vogliono seminare a riso, quando questi siano esclusi dalla legge che concede la facoltà all'amministrazione di far queste licenze, il caso sarebbe differente; ma io suppongo il caso di cui si è fatto cenno, cioè se questi terreni son già seminati, qual è il dovere che incombe all'amministrazione? Egli è quello di far distruggere la seminazione qual è stata fatta.

Ora, se si mette per condizione che i terreni nuovi preparati alla seminazione, i quali non peccano contro la salubrità pubblica, possano godere delle stesse facoltà onde godono quei terreni seminati l'anno scorso, il Ministero potrà dare

concessioni. Se in quella vece si dice strettamente che i terreni nuovi non possono essere coltivati a riso, il dovere del Ministero, come dissi, è di far distruggere la seminagione. Ora io non so comprendere perchè questi terreni nuovi non debbano essere pareggiati ai terreni già seminati l'anno scorso.

Porto quindi avviso che sia più equo lo stabilire che il Ministero possa pur dare concessioni a coloro che hanno preparato il terreno per la seminagione solo quest'anno, allorchè non nuoca alla salubrità pubblica.

**GALVAGNO**, ministro dell'interno. Io ritiro la mia osservazione.

**PRESIDENTE**. Allora pongo ai voti l'emendamento Frascini.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'emendamento del senatore Sclopis.

**SCLOPIS**. Mi pare che, stante questa decisione del Senato, si cambia molto adesso lo stato della mia proposta, perchè l'emendamento Frascini legittima ogni possesso anteriore, mentre io non ammetto che i fatti degli anni antecedenti; epperò io debbo ora ritirare il mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Dunque non resta altro che a votare sulla prima parte dell'articolo.

**PALLAVICINO-MOSSI**. Io vorrei far osservare che se il voto che stiamo per dare sopra il progetto della Commissione e che deroga a quella legge. . .

**PRESIDENTE**. (Interrompendo) Il suo emendamento è stato rigettato.

**PALLAVICINO-MOSSI**. Io non propongo alcun emendamento; io ho seguito alle parole del senatore Gallina. Egli ha detto che il suo voto dipendeva dalla dichiarazione che si tenesse per abrogata in tutto od in parte quella legge. Io faccio anche la stessa domanda per motivare il mio voto. (Rumori)

**PRESIDENTE**. È libero a ciascuno di votare secondo la propria coscienza.

**PALLAVICINO-MOSSI**. Si sono fatti lunghi discorsi sul valore di quella legge: si è detto che le leggi antiche non dovestero essere più esistenti; il ministro ha detto che quelle leggi dovevano esistere; perciò io vorrei sapere che cosa si voglia stabilire. (Rumori crescenti)

**CIBBARIO**. È per riferimento.

**PALLAVICINO-MOSSI**. (Alzando la voce) Voglio avere la libertà della parola.

Il ministro ha detto che se fossero le antiche leggi dichiarate come inesistenti, egli si troverebbe in un grande imbarazzo. Ora noi siamo qui per dare un voto nel dubbio se queste leggi debbano o no sussistere, oppure siano in parte ed in qual parte abrogate. Questa è pur l'ultima domanda che ha fatto il senatore Gallina; questa domanda credo poterla fare anch'io, onde poter motivare il mio voto.

**PLEZZA**, relatore. La Commissione ha già detto aver creduto che non fosse necessario che il Senato desse più forza a queste leggi di quello che possono ancora avere. Questa questione sarà oggetto di meditazione e quando verrà il caso; ma nella legge attuale non fa bisogno di riferirsi a quelle leggi che per indicazione dei fondi. Si lascino queste leggi con quella forza che hanno, senza nulla togliere nè aggiungere, e non si creda che si possa neppur venire ad una conclusione coll'esame di queste due sole leggi, perchè altre ne esistono oltre di queste sulla stessa materia, le quali sarebbe necessario esaminare prima di togliere o dar forza a queste, per vedere in qual parte sono state abrogate ed in quale non lo

siano; pare dunque alla Commissione che, mantenendo l'articolo come fu proposto, non si obli, nè si dia forza a queste leggi che si citano solamente per far vedere quali sono i terreni che si possono coltivare senza aver bisogno di ricorrere al Governo, e per nient'altro; quanto al rimanente, le leggi conservano quella forza che possono avere quando si presenti il caso, e lo credano i tribunali, confrontandole tra loro e colle altre leggi esistenti.

**GALVAGNO**, ministro degli interni. Desidererei ancora dare una spiegazione a questo riguardo.

Io suppongo che si vogliono tenere come abrogate quelle due leggi; suppongo altresì che si faccia al Governo la domanda di concessioni in forza di queste leggi. Il Governo non vede il concorso delle circostanze e rifiuta; ma come si fa a mantenere l'osservazione di questo rifiuto di concessione? Se si dichiara abrogata la legge del 1728, è impossibile; dunque io credo che queste leggi debbano sussistere siccome sussistevano negli anni scorsi per quei casi nei quali non si è accordata la licenza.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE**. Si mette ai voti la prima parte della legge coll'emendamento Frascini.

(È approvata.)

Si mette ora ai voti la seconda parte coll'emendamento Maestri, che è l'ultimo stato presentato.

**MAESTRI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**MAESTRI**. Io osservo solamente che quelli i quali si oppongono alla proposizione di limitare il tempo di quest'autorizzazione che si dà al Governo, credono di giovare ai coltivatori, e invece loro nuocono perentoriamente.

I coltivatori delle risaie trovansi ora sotto l'impero gravoso delle leggi del 1728 e del 1792. L'autorizzazione accordata al Ministero per un anno è loro utile assai. Questo provvisorio giova ad essi perchè è un temperamento a loro favore; ma il provvisorio è di un anno, secondo il progetto adottato dalla Camera elettiva. Il provvisorio è indefinito secondo la Commissione; la cosa è sostanziale; la legge verrà riportata con questa essenziale modificazione all'altra Camera e sarà rigettata. I coltivatori ricadranno sotto le leggi suddette. La Commissione nuoce per giovare; cura troppo il futuro e perde il beneficio presente che assicurerebbe anche il futuro.

**PRESIDENTE**. Prima di dare corso a questo emendamento debbo domandare se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**PLEZZA**, relatore. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**PLEZZA**, relatore. Quando la Commissione si è opposta all'emendamento Maestri non l'ha fatto per lo scopo di favorire i coltivatori, lo ha fatto semplicemente perchè credeva che non fosse di competenza del Senato l'imporre al ministro l'obbligo di proporre una legge nella Sessione futura; ogni senatore ha diritto di proporre una legge sui risi, ma non si creda che un potere possa imporre ad un altro potere l'obbligo di proporre una legge entro un dato tempo. Per questo la Commissione ha detto che non si opponeva nè approvava questo emendamento del signor Maestri, e lasciava al Ministero di rispondere se volesse prendersi quest'obbligo.

La Commissione ben volentieri l'accetta, perchè essa desidera che il ministro proponga una legge definitiva nel più breve termine possibile.

**COLLI**. Dirò due parole in breve per non abusare della sofferenza del Senato.

Nella legge che si discute in questo momento ci sono posti innanzi due interessi, quello cioè di proprietà dei terreni che possono essere coltivati a riso, e quello della salubrità pubblica. Mi pare che fra questi due interessi quello della salubrità pubblica sia il più importante senza paragone. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Maestri provvede insufficientemente all'interesse della salubrità pubblica, perchè lascierebbe tutto il corso del 1831 libero alla coltivazione abusiva dei terreni che non devono esserlo.

Io credo però che la redazione della legge, quale era stata presentata al Senato, come era stata votata dalla Camera dei deputati, provvederebbe assai meglio alla salubrità pubblica, e per questo motivo io mi accosterò alla redazione proposta dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Ella dunque propone come emendamento la prima redazione.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Non si è inteso bene. . .

**PRESIDENTE.** L'emendamento del senatore Colli consiste nel riprendere il progetto di legge ministeriale. . .

*Voce.* È già stato rigettato in quanto che era compreso nell'emendamento del senatore Pallavicini-Mossi. . .

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo della Commissione che dice... (*Vedi sopra*)

Invece la redazione ministeriale è la seguente :

« Queste concessioni non avranno effetto che per le seminazioni del corrente anno, trascorso il quale dovranno i possessori di fondi nelle provincie nelle quali è permessa la coltivazione del riso, uniformarsi rigorosamente al prescritto dalle leggi in proposito emanate. »

**COLLI.** Mi pare che questa redazione provveda assai meglio.

**PRESIDENTE.** Si tratta di riprodurre il progetto ministeriale in forma di emendamento a quello proposto dalla Commissione.

Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**PALLAVICINI-MOSSE.** Dicendo che non potrà avere luogo che per quest'anno, bisogna che tutti quelli i quali non ottennero concessioni formali in 20, 30, 60 anni passati, alla fine dell'anno si facciano a domandare quelle concessioni che sono prescritte dalle leggi del 1798 e del 1792. Dal momento che esse ritornano in vigore, per forza bisognerà sottoporvisi, e perverranno al Ministero dieci, venti mila domande per essere autorizzati e per non avere confiscati i loro beni.

**PLEZZA, relatore.** La Commissione non può a meno di opporsi all'emendamento rinnovato dal signor senatore Colli, perchè non consente con lui in ciò che dice che si provvede meglio alla salute pubblica richiamando le leggi vecchie in proposito emanate.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Colli consiste nel volere che questo progetto duri per un anno, in luogo che la Commissione profraeva la durata fino a nuova legge.

**PLEZZA, relatore.** È appunto ciò che stava dicendo, che la Commissione non può a meno di opporsi all'emendamento Colli il quale, quando il Ministero non presentasse la nuova legge entro quest'anno, richiamerebbe in vigore tutte le disposizioni vecchie. La Commissione ricorda d'aver dimostrato che tali disposizioni vecchie non solamente erano nocive all'agricoltura, ma pur anco alla salubrità pubblica.

Circa la coltivazione delle risaie molte sono le dicerie sulla salubrità pubblica, che poi in fatti non hanno tutto il valore che loro si attribuisce.

In alcuni luoghi veramente questa coltura è stata ritenuta come nociva gravemente alla salute per le malsane paludi che vi sono, e che tale la cosa ivi sia, e che il lavorare nelle paludi sia malsano, nessuno lo nega; ma che questi danni gravi esistano sempre e siano conseguenza necessaria della coltura del riso, è ciò che io non posso ammettere. Ammetto che la risaia dà facilmente luogo ad inconvenienti, ma sostengo che sono il più delle volte non gravi, che possono venir compensati dai vantaggi che se ne ricavano, e che inoltre si può in gran parte rimediarvi.

Quello che io dico in fatto si può provare non solo colla esperienza di molti terreni coltivati a riso, nei quali non ha vi ombra di palude, ma anche con prove; alle quali difficilmente si potranno contrapporre fatti ugualmente concludenti ed accertati, tra le altre la statistica medica che ha pubblicato il Governo, dalla quale risulta che alcune delle provincie le più coltivate a riso sono ciò non ostante tra le più sane che vi siano nello Stato. Da questa statistica che io tengo sott'occhio raccolgo che nella Lomellina, per esempio, si ha nella leva militare un riformato per infermità fisica sopra ogni 54 individui iscritti. Così piccol numero di riformati per infermità non si osserva che in quattro altre provincie dello Stato; tutte le altre in questa prova di salute sono inferiori alla provincia di Lomellina, ed alcune in proporzione significantissima; ciò prova che fino ad un certo punto questa coltura può essere conciliabile colla salubrità pubblica.

Ma rinnovo quello che ho detto: credo che si sia provato colla relazione della Commissione che le leggi vecchie invece di diminuire il male lo aggravano.

**STARA.** Aggiungerò una sola parola a sostegno di quanto ha esposto l'onorevole relatore; ed è che ammettendo l'emendamento Colli verrebbe per conseguenza che, se prima dell'anno venturo non si presenta una nuova legge che regoli questa materia a cui fu forza di provvedere colla presente, a quell'epoca noi ci troveremo a fronte dei medesimi inconvenienti; ed allora sarà d'uopo che il Ministero presenti una legge nuova, od almeno un'altra legge provvisoria, perchè gli stessi motivi che esigono una legge adesso, l'esigeranno allora.

Io quindi credo conveniente che si osservi lo *status quo*, al quale ebbe sempre riguardo la Commissione nella sua proposta.

**COLLI.** È appunto onde provocare maggior sollecitudine nel Ministero per la presentazione della nuova legge desiderata, che avevo fatta la proposizione di conservare la redazione della legge tal quale ci era stata trasmessa dalla Camera dei deputati. Ove però facesse ostacolo la ragione proposta dall'onorevole senatore Stara, cioè a dire che si intendessero conservate in vigore le antiche leggi, mi limiterei a proporre che si dicesse: *queste concessioni non avranno effetto che per le seminazioni della corrente annata; sempre nell'intenzione di sollecitare la presentazione di una nuova legge, mentre che se non fosse possibile al Ministero di presentarla, e alle Camere di discuterla, facil cosa sarebbe l'anno venturo di proporre una nuova legge provvisoria.*

Intanto si provvederebbe così alla conservazione del più prezioso di tutti i beni, quello della salute pubblica.

**MORIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Moris.

**MORIS.** Dirò due sole parole. Quantunque io approvi le ragioni addotte ora dal senatore Plezza, perchè si mantenga il secondo alinea dell'articolo della legge, dirò tuttavia che non divide interamente le opinioni di lui circa la salubrità.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il nuovo emendamento Colli, colla modificazione dal medesimo proposta, secondo cui si contenterebbe della semplice spiegazione che questa legge non avrà effetto che per le seminagioni della corrente annata.

Non occorre di farlo appoggiare, poichè chi ha appoggiato il primo appoggia anche questo.

In conseguenza lo metto addirittura ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Maestri, il quale consiste in queste parole: *la quale sarà proposta dal Ministero nella legislatura del 1851.*

Chi l'approva voglia rizzarsi.

(È rigettato.)

Pongo ora ai voti l'articolo intero della Commissione.

(L'articolo intero è approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Votanti . . . . . 44

Voti favorevoli . . . . . 36

Voti contrari . . . . . 8

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4 pomeridiane.